

**Pubblicazione su *Facebook* di video di adesione al *ji*had, contenenti riferimenti alla guerra civile in Siria, nonché sull'interpretazione del Corano e relativi ad un intervento dell'imam sulla qualificazione dei *mujahidin* - Delitto di apologia ex art. 414 co. 4 c.p. in riferimento al delitto di associazione con finalità di terrorismo ex art. 270 bis c.p. – Inconfigurabilità.**

Il reato di apologia di uno o più delitti può essere commesso mediante pubblicazione di video su *social network*; mezzo informatico la cui potenzialità diffusiva non può essere revocata in dubbio.

Il delitto di apologia può anche essere riferito al delitto associativo di cui all'art. 270 bis c.p.; tuttavia, ai fini della configurazione della fattispecie, è necessario che la diffusione apologetica sia univocamente riferibile all'organizzazione terroristica (nella specie Isis).

Così, non è univocamente riferibile all'organizzazione terroristica un video di adesione alla *ji*had; tale termine evoca la c.d. "guerra santa", la quale non necessariamente si traduce nella creazione di strutture organizzate volte al compimento di atti terroristici, potendo rimanere confinata nell'ambito dell'ideologia di matrice religiosa.

La complessa ed articolata situazione geopolitica del Medio Oriente, impedisce di ritenere che il mero richiamo al conflitto civile siriano, contenuto in un video, comporti un implicito ma chiaro riferimento all'Isis, posto che lo Stato islamico è solo uno degli oppositori al governo presieduto da Assad ed è solo uno dei partecipanti a quel conflitto.

Ugualmente dicasi con riguardo alla pubblicazione di un video di contenuto esclusivamente religioso ed interpretativo del Corano, senza che esso rappresenti simboli o elementi indentificativi dello Stato islamico.

**Pubblicazione su *Facebook* di un video di contenente un esplicito rinvio all'Isis - Delitto di apologia ex art. 414 co. 4 c.p. in riferimento al delitto di associazione con finalità di terrorismo ex art. 270 bis c.p. – Inconfigurabilità.**

La pubblicazione su *Facebook* di un video contenente un esplicito rinvio all'Isis non è di per sé sufficiente a ritenere integrato il requisito di concretezza del rischio di consumazione di altri reati - requisito necessario per la consumazione del delitto di apologia – qualora la persona che lo diffonde non rivesta specifici incarichi religiosi o non goda di posizioni qualificate nel contesto islamico, che attribuirebbero alla sua condotta apologetica maggiore capacità di convincimento. Ciò è tanto più vero ove un video sia divulgato con la pratica dell'opzione "mi piace", rappresentativa del mero gradimento personale e idonea ad implementare sensibilmente la diffusione del contenuto e il consolidamento del rischio di commissione di altri delitti.